acquistato, all'atto dell'entrata in vigore della convenzione o successivamente, una natura generica nello Stato di origine, sono giustificati poiché essi rientrano nell'ambito delle deroghe autorizzate dall'art. 36 del Trattato per la tutela della proprietà industriale e commerciale. Il loro scopo, che è quello di impedire che i produttori di uno Stato membro usino le denominazioni geografiche di un altro Stato della Comunità, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni, mira infatti a garantire la lealtà della concorrenza.

Peraltro, tali divieti non sono in contrasto con l'obbligo per gli Stati membri di rispettare gli usi lealmente e tradizionalmente seguiti negli altri Stati membri, poiché di esso non possono avvalersi operatori stabiliti in uno Stato che usino denominazioni che fanno riferimento a regioni o luoghi di un altro Stato.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento C-3/91 *

I — Convenzione franco-spagnola del 1973, antefatti della causa principale e questioni pregiudiziali

1. La convenzione fra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo (oggi il Regno di Spagna) sulla tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 (*Journal officiel de la Republique française* del 18 aprile 1975, pag. 4011, in prosieguo: la «convenzione franco-spagnola»), stabilisce nell'art. 1 che «ciascuno degli Stati contraenti si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire efficacemente la tutela delle materie prime e dei manufatti, originari del territorio dell'altro Stato, contro la concorrenza sleale (...) e per garantire una tutela efficace delle denominazioni indicate negli allegati A e B della presente convenzione (...)».

2. A norma dell'art. 3 della convenzione, «le denominazioni indicate nell'allegato B (...) sono riservate esclusivamente, nel territorio della Repubblica francese, ai prodotti o alle merci spagnole e possono esservi usate unicamente secondo la normativa dello Stato spagnolo (...)».

3. L'art. 5 impone, al n. 1, la repressione dell'uso delle denominazioni indicate negli allegati A e B in contrasto con quanto dispone la

* Lingua processuale: il francese.

convenzione e, a norma del n. 2, questa repressione vale anche quando le denominazioni indicate negli allegati della convenzione «(...) sono usate vuoi tradotte, vuoi con l'indicazione della provenienza effettiva, vuoi con l'aggiunta di termini quali "maniera" ("façon"), "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o "analogo" ("similaire")».

4. Tra le denominazioni spagnole tutelate che sono elencate nell'allegato B della convenzione figurano il «Turrón de Alicante» e il «Turrón de Jijona».

5. Le società LOR e Confiserie du Tech producono in Francia e vendono a Perpignano vari dolciumi, fra i quali dei «tourons Alicante» e dei «tourons Jijona» la prima, e dei «tourons type Alicante» e dei «tourons type Jijona» la seconda.

6. La società delle imprese esportatrici di torroni di Jijona (in prosieguo: la «Exportur»), costituita nel 1975 ad Alicante, ed operante per la «destinazione esclusiva allo sviluppo e all'incoraggiamento del commercio estero di ogni genere di torroni e dolciumi (...)», ha tentato senza successo, invocando la convenzione franco-spagnola del 1973, di ottenere dal giudice dell'urgenza un provvedimento volto a che fosse vietato alle due imprese francesi di usare dette denominazioni.

7. La Exportur ha quindi adito il Tribunal de commerce di Perpignano, il quale le ha dato torto. Il 3 agosto 1989 la Exportur ha interposto appello avverso questa sentenza.

8. In sede di appello, la Cour d'appel di Montpellier ha accertato anzitutto che le denominazioni usate dalla LOR e dalla Confiserie du Tech, cioè «touron Alicante», «touron Jijona», «touron type Alicante» e «touron type Jijona», ricadevano sotto le disposizioni della convenzione del 1973.

9. Dato che la Spagna ha aderito alla Comunità posteriormente alla firma della convenzione franco-spagnola del 1973, ne conseguirebbe la preminenza del diritto comunitario sulle disposizioni del diritto nazionale. L'art. 234 del Trattato CEE non potrebbe essere fatto valere da persone fisiche o giuridiche francesi, giacché la convenzione del 1973 è stata firmata dopo il Trattato CEE, al quale la Francia ha partecipato. L'art. 234 non potrebbe essere neppure fatto valere da persone fisiche o giuridiche spagnole, giacché la Spagna, aderendo al Trattato, ha adottato le norme di questo ed ha con ciò stesso rinunziato, nei confronti degli Stati membri, alle disposizioni delle convenzioni anteriori che siano con esso incompatibili. La questione che sorge quindi, secondo la Cour d'appel, è quella della compatibilità della convenzione del 1973 col diritto comunitario.

10. Dato che le disposizioni della convenzione valgono del pari per i cittadini dei due Stati e non implicano alcuna determinazione nazionale, il giudice nazionale esprime dei dubbi circa la loro natura di misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato. D'altro canto, ammesso che possano essere considerate misure d'effetto equivalente, sorgerebbe la questione se esse non debbano fruire delle deroghe di cui all'art. 36 del Trattato CEE, il quale autorizza «i divieti o restrizioni (...) giustificati da motivi (...) di

tutela della proprietà industriale e commerciale».

11. Con sentenza 6 novembre 1990, la Cour d'appel ha quindi sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE si debbano interpretare nel senso che vietano la tutela delle denominazioni d'origine o di provenienza disposta dalla convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973, in particolare delle denominazioni Alicante o Jijona per i torroni.

2) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se l'art. 36 del Trattato debba essere interpretato nel senso che autorizza la tutela delle stesse denominazioni».

12. La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 1991.

II — Fase scritta

13. A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, osservazioni scritte sono state presentate il 15 aprile 1991 dalla LOR e dalla Confiserie du Tech, convenute nella causa principale, con l'avvocato F. Greffe, del foro di Parigi, il 26 aprile 1991 dal governo spagnolo, rappresentato dal signor A. Navarro Gonzales e dalla signora G. Calvo Diaz, in qualità di agenti, il 26 aprile 1991 dal governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J. E. Collins e dalla signora E. Sharpston, in qualità di agenti, il 30 aprile 1991 dal governo tedesco, rappresentato dai signori J. Karl e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti, e il 19 aprile 1991 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, signor R. Wainwright, in qualità di agente.

14. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Osservazioni delle convenute nella causa principale

15. Le società francesi LOR e Confiserie du Tech rilevano in via preliminare di produrre e smerciare, da moltissimi anni, tra le loro specialità del Rossiglione, dei torroni con la denominazione «touron Jijona» e «touron Alicante».

16. Esse deducono poi che dalla giurisprudenza della Corte relativa alle deroghe contemplate dall'art. 36 del Trattato CEE si desume come la tutela dei diritti di proprietà industriale o commerciale possa giustificare la restrizione della libertà degli scambi intracomunitari unicamente qualora ricorrano rigorosi presupposti, che valgano del pari per quanto riguarda la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza.

17. Circa la tutela di queste ultime, la Corte avrebbe stabilito due principi:

a) la denominazione d'origine esigerebbe che le merci che essa designa possiedano effettivamente caratteristiche e qualità dovute all'ubicazione geografica della loro provenienza;

b) l'uso prolungato e lecito di tali denominazioni da parte di terzi dovrebbe, a sua volta, essere tutelato.

18. Per quanto riguarda il primo di questi due principi, le convenute nella causa principale si richiamano alla sentenza della Corte 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania (Racc. pag. 181), nella quale la Corte ha stabilito che le denominazioni «Sekt» e «Weinbrand», destinate a designare dei vini spumanti e, rispettivamente, degli alcool di vino distillati, non meritavano di essere considerate denominazioni di origine né indicazioni di provenienza, per i seguenti motivi:

— la «zona di provenienza» delle uve usate «non presenta caratteristiche naturali omogenee atte a distinguerla dalle zone limitrofe», e

— il metodo di fabbricazione usato per tali prodotti può indubbiamente contribuire a caratterizzarli, ma «non è di per sé sufficiente a determinarne la provenienza, indipendentemente dalla qualità delle uve impiegate».

19. Da questa sentenza si potrebbe inoltre desumere, come principio generale, che l'ubicazione geografica dell'origine di un prodotto deve imprimergli una qualità e delle caratteristiche specifiche tali da contraddistinguerlo.

20. I presupposti che si desumono da detta sentenza non sussisterebbero nel presente caso.

21. Le convenute nella causa principale assumono anzitutto in proposito che le norme di produzione e di smercio dei «Turrones et mazapanes» in Spagna sono state stabilite solo con regio decreto 14 maggio 1982, n. 1787, emendato dal regio decreto del 21 settembre 1990, n. 1167, il che significa che questi prodotti non costituivano fino al quel momento oggetto di alcuna norma legale di produzione o di smercio nella stessa Spagna.

22. A parte ciò, il «Turrón de Jijona» fruirebbe solo da poco tempo del regime di tutela delle denominazioni d'origine istituito da un regolamento ratificato dalle autorità della Comunità autonoma di Valencia e il riconoscimento di questa denominazione di origine non sarebbe ancora esteso all'intero territorio spagnolo, mentre il «Turrón de Alicante», a quanto pare, non fruirebbe del riconoscimento, da parte delle autorità spagnole, come denominazione d'origine. Inoltre, dei torroni di Jijona sarebbero prodotti ad Alicante e viceversa, e ciò non sempre osservando norme fisse circa le proporzioni dei loro ingredienti.

23. Perciò, sostengono le due imprese francesi, i torroni di Jijona e di Alicante non possono trarre le loro qualità specifiche dal

luogo in cui sono prodotte e sono unicamente dei tipi di torroni prodotti secondo taluni metodi che non sono necessariamente connessi ad una determinata ubicazione geografica. In realtà, le denominazioni «touron Jijona» e «touron Alicante» indicherebbero dei *tipi di torrone*, nel senso che il primo contiene mandorle schiacciate ed ha consistenza fondente, mentre il secondo è una specialità croccante con mandorle intere.

24. D'altro canto, nulla consentirebbe di ritenere che l'uso di ingredienti quali il miele o le mandorle provenienti dalla zona geografica d'Alicante o di Jijona caratterizzino i prodotti di cui trattasi. Le denominazioni litigiose non costituirebbero quindi denominazioni d'origine, giacché i prodotti che esse designano non possederebbero qualità e caratteristiche dovute all'ubicazione geografica della loro provenienza, e non sarebbero nemmeno indicazioni di provenienza, giacché, per poter essere considerate tali, l'ubicazione geografica dell'origine di un prodotto deve imprimergli una qualità e delle caratteristiche specifiche tali da contraddistinguerlo.

25. Di conseguenza le denominazioni di cui trattasi sarebbero *denominazioni generiche*, il cui uso non può essere vietato se non si vuole costituire una misura di effetto equivalente (sentenze 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione/Italia, Racc. pag. 3019, e 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, Racc. pag. 3731). Inoltre, in quanto designano taluni tipi di torrone e costituiscono termini generici, esse sarebbero necessarie per l'identificazione dei prodotti di cui trattasi nei confronti dei consumatori, di guisa che il riservarle ai soli produttori spagnoli sarebbe illecito.

26. Circa gli interessi della tutela contro la concorrenza sleale e della tutela dei consumatori, le convenute nella causa principale sostengono che, per evitare qualsiasi confusione per quanto riguarda la provenienza dei prodotti, esse usano i termini «Touron Alicante», «Touron Jijona», «Touron type Alicante» e «Touron type Jijona», non già «Touron *de* Alicante» e «Touron *de* Jijona». Perciò, detti interessi sarebbero tenuti presenti, dal momento che la composizione dei prodotti e la loro qualità non differiscono in modo significativo rispetto a quelli prodotti ad Alicante o a Jijona (sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489).

27. Per quanto riguarda il principio secondo il quale l'uso prolungato e lecito di denominazioni da parte di terzi dovrebbe essere tutelato, le convenute nella causa principale si richiamano alla sentenza della Corte 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl (Racc. pag. 1299), in cui, in fatto di presentazioni di vini, la Corte ha deciso che, in un regime di mercato comune, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali devono essere garantite facendo reciprocamente salvi gli usi lealmente e tradizionalmente seguiti nei vari Stati membri.

28. Esse assumono in proposito che la produzione di torroni è un'attività secolare nel Rossiglione francese e che esse usano le denominazioni di cui trattasi da moltissimi anni, prima dell'entrata in vigore della convenzione franco-spagnola.

29. Per quanto riguarda detta convenzione, la LOR e la Confiserie du Tech sostengono che essa può avere conseguenze incompati-

bili con il principio dell'unità del mercato comune, in quanto un prodotto fabbricato e smerciato lecitamente e tradizionalmente, con una delle denominazioni di cui è causa, in un altro Stato della Comunità non potrebbe essere venduto in Francia o in Spagna. D'altro canto, la convenzione implicherebbe un divieto di usare tali denominazioni per prodotti fabbricati in Francia, ma destinati ad essere esportati in altri Stati della Comunità.

30. La LOR e la Confiserie du Tech sostengono infine che, comunque stiano le cose, la convenzione del 1973 non si può opporre, dal momento che l'art. 234 del Trattato riguarda unicamente le convenzioni fra uno Stato membro e uno Stato terzo. Per contro, Stati appartenenti alla Comunità non potrebbero derogare alle norme del diritto comunitario, il che varrebbe del pari nel caso di una convenzione conclusa prima dell'adesione dello Stato membro considerato (sentenze 11 marzo 1986, causa 121/85, Conegate, Racc. pag. 1007, e 14 ottobre 1980, causa 812/79, Burgoa, Racc. pag. 2787).

31. Le convenute nella causa principale osservano infine che la formulazione delle questioni pregiudiziali non sembra consentire di dare una soluzione adeguata, in quanto la questione essenziale verte, in realtà, sui requisiti che i prodotti devono possedere per poter fruire della tutela grazie alle denominazioni d'origine.

32. Esse propongono quindi alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:

«1) Il riconoscimento della denominazione d'origine o dell'indicazione di provenienza è subordinato ai seguenti presupposti:

— la delimitazione di un'area geografica con caratteristiche speciali per quanto riguarda la natura del suolo, il clima, la flora (...), che contribuiscano ad attribuire un'identità e qualità proprie al prodotto;

— le materie prime essenziali per la produzione della merce devono necessariamente provenire da detta area geografica;

— un metodo di fabbricazione non può bastare per giustificare una denominazione d'origine.

2) La produzione secolare lecita e leale di merci corrispondenti a prodotti caratterizzati da una denominazione d'origine in un altro Stato membro non può essere pregiudicata dall'esistenza di denominazioni d'origine molto posteriori».

Osservazioni del governo spagnolo

33. Il governo spagnolo sostiene che lo scopo fondamentale della libera circolazione delle merci, espresso nell'art. 30 del Trattato CEE, non implica l'impossibilità di ammettere delle deroghe a tale principio, come dimostra l'art. 36 del Trattato. L'ammissione di deroghe del genere dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e l'art. 36 andrebbe interpretato restrittivamente (sentenza 9 giu-

gno 1982, causa 95/81, Commissione/Italia, Racc. pag. 2187).

34. I provvedimenti destinati a tutelare i diritti e gli interessi garantiti dalla proprietà industriale e commerciale costituirebbero una deroga del genere. Secondo la giurisprudenza della Corte, le restrizioni della libera circolazione delle merci dovute a tale tutela sarebbero compatibili col Trattato unicamente qualora siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà, di guisa che, benché il Trattato non incida sull'esistenza dei diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio dei diritti stessi potrebbe tuttavia, a seconda delle circostanze, essere limitato dalle disposizioni del Trattato.

35. Il governo spagnolo cita la sentenza della Corte 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Racc. pag. 1039), per concludere che è compatibile con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci il fatto che un'impresa stabilita in uno Stato membro si opponga, in forza di un diritto di marchio o di un diritto al nome commerciale tutelato dalle leggi di questo Stato, all'importazione di prodotti di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, qualora essi portino, in forza delle leggi di questo Stato, una denominazione che possa dar luogo a confusioni con il marchio ed il nome commerciale della prima impresa, purché non sussista fra le imprese di cui trattasi alcuna intesa restrittiva della concorrenza né alcun rapporto di dipendenza.

36. Questi principi si potrebbero applicare al presente caso. Le denominazioni «Alicante» e «Jijona» costituirebbero infatti dei marchi collettivi e, in ossequio tanto alle disposizioni della convenzione del 1973, quanto alla anteriore normativa spagnola, sarebbero delle denominazioni d'origine che consentono di derogare, in nome della tutela della proprietà industriale e commerciale, al principio della libera circolazione delle merci.

37. Nella sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania, sopra menzionata, la Corte avrebbe deciso che le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza, per poter essere tutelate, devono designare un prodotto proveniente da una zona geografica determinata e garantire la salvaguardia degli interessi dei produttori nonché dei consumatori. Il Trattato non osterebbe quindi al potere di ciascuno Stato membro di legiferare in fatto di indicazioni di provenienza, ma vieterebbe loro di adottare nuovi provvedimenti arbitrari e ingiustificati.

38. Il governo spagnolo rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, in mancanza di una normativa comunitaria, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da disparità di normative nazionali devono essere ammessi qualora queste normative, che si applichino indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, siano giustificate in quanto necessarie per soddisfare esigenze imperative attinenti, fra l'altro, alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali, lealtà che si traduce nel rispetto reciproco degli usi lealmente e tradizionalmente seguiti negli Stati membri (sentenze 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, e 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl, sopra menzionate).

39. Il governo spagnolo si richiama alla nozione di misure d'effetto equivalente, quale è chiarita nella direttiva 22 dicembre 1969, 70/50/CEE (GU 1970, L 13, pag. 29), ed interpretata dalla giurisprudenza della Corte, per concludere che la convenzione del 1973 non contravviene affatto al principio posto dall'art. 30 del Trattato, tenuto conto della deroga costituita dall'art. 36.

40. Per risolvere la questione relativa a quali norme si debbano applicare nel presente caso, vale a dire quelle della convenzione del 1973 o quelle comunitarie, il governo spagnolo osserva in primo luogo che, a norma dell'art. 234 del Trattato, la convenzione potrà essere fatta valere unicamente qualora non sia in contrasto col diritto comunitario.

41. Orbene, gli scopi della convenzione sarebbero del pari perseguiti dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, riguardante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), in quanto l'art. 15, n. 2, di questa stabilisce che dal divieto di applicare le disposizioni nazionali non armonizzate sono eccettuate le norme nazionali adottate per la tutela della proprietà industriale e commerciale. La convenzione del 1973 rientrerebbe quindi in pieno nel campo d'applicazione di questo articolo e potrebbe esser fatta valere nell'ambito definito dal diritto comunitario.

42. Ciò sarebbe confermato dalla proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990, riguardante la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (GU 1991, C 30, pag. 9). Questa proposta formulerebbe, nel terzo e nel settimo 'considerando', il principio dell'osservanza della qualità nei prodotti alimentari e la necessità di adottare una norma comunitaria che consenta l'uso sempre più frequente delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

43. Le norme contenute nella suddetta proposta di regolamento tutelerebbero quindi in pieno le denominazioni «Alicante» e «Jijona» (artt. 3 e 18). Le denominazioni di cui trattasi dovrebbero pertanto essere tutelate come tali, e non basterebbe sopprimere la preposizione «di» nel loro uso, come sostengono le convenute nella causa principale.

44. Per concludere, la tutela della lealtà della concorrenza, la tutela dei consumatori, come pure la salvaguardia dei diritti di proprietà industriale imporrebbero l'applicazione della convenzione del 1973, la quale sarebbe compatibile con le norme comunitarie.

45. Il governo spagnolo propone quindi alla Corte di dichiarare che gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE non devono essere interpretati nel senso che vietino la tutela delle denominazioni d'origine o di provenienza disposte dalla convenzione franco-spagnola del 27 giugno 1973, in particolare delle denominazioni «Alicante» o «Jijona» per i torroni, e che, nel caso in cui la Corte ritenesse di dover risolvere in senso positivo la prima questione, l'art. 36 del Trattato autorizza la tutela delle stesse denominazioni.

Osservazioni del governo del Regno Unito

46. Il governo del Regno Unito osserva in primo luogo che la formulazione della convenzione del 1973 è tale che essa vale del pari per la vendita, con le denominazioni di cui trattasi, di prodotti che siano stati fabbricati legalmente in altri Stati membri che non sono parti della convenzione e che siano stati esportati in Francia.

47. Circa gli antefatti della causa, il governo del Regno Unito rileva che dall'ordinanza di rinvio si desume che i termini «Turrón de Alicante» e «Turrón de Jijona» riguardano determinate ricette di dolciumi, i cui principali ingredienti caratteristici, cioè il miele e le mandorle, provengono da regioni, o addirittura da Paesi diversi. Questo è quanto ha fatto valere la Confiserie du Tech dinanzi al giudice nazionale, senza essere contraddetta dalla Exportur. Inoltre, l'etichettatura dei prodotti di cui trattasi indicherebbe che questi sono fabbricati in Francia, non già in Spagna.

48. D'altro canto, il governo del Regno Unito è del parere che la sopra menzionata proposta di regolamento del Consiglio sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine indica che non è opportuno, sotto l'aspetto della libera circolazione delle merci, concludere una quantità eccessiva di accordi bilaterali, di diverso contenuto, i quali possano riguardare tanto delle denominazioni generiche, quanto delle vere e proprie denominazioni di origine geografica.

49. Per risolvere le questioni pregiudiziali sarebbe necessario stabilire anzitutto se le denominazioni di cui trattasi costituiscano di fatto indicazioni geografiche di provenienza ovvero, indipendentemente dalla situazione iniziale, costituiscano ormai delle designazioni generiche.

50. Il governo del Regno Unito osserva in proposito che non è raro il caso che delle derrate alimentari molto apprezzate, che siano prodotte in uno Stato membro, vengano imitate in altri Stati membri. Se un'adeguata etichettatura garantisce la distinzione fra i prodotti d'«imitazione» e quelli originali la cui ricetta è servita per la fabbricazione dei primi, non vi sarebbe alcun rischio d'inganno e la scelta del consumatore sarebbe tanto maggiore. Così, la denominazione iniziale sarebbe divenuta generica (sentenza 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, in particolare, punto 12 della motivazione).

51. Dovendo formulare una definizione in proposito, si potrebbe ritenere, secondo il governo del Regno Unito, che una *vera e propria denominazione d'origine geografica* riguardi unicamente i prodotti che possiedono caratteristiche proprie connesse alle particolarità del luogo da cui la denominazione proviene, mentre la *denominazione generica* è una denominazione la quale, benché possa indicare il luogo in cui un prodotto alimentare è stato prodotto per la prima volta, è divenuta la denominazione comune per un procedimento, un tipo o uno stile particolare di prodotti alimentari, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione. Questa definizione sarebbe conforme alla precitata sentenza della Corte 20 febbraio 1975, causa 12/74.

52. Tenuto conto di queste considerazioni, dall'ordinanza di rinvio si desumerebbe che

le denominazioni di cui è causa hanno perso il nesso che le univa ai luoghi d'origine da esse indicati e che le stesse sono divenute generiche.

53. Circa l'applicazione dell'art. 30 del Trattato, il Regno Unito sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una misura d'effetto equivalente qualsiasi provvedimento atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837). Inoltre, a norma dell'art. 2, n. 3, della sopra menzionata direttiva 70/50, sono misure d'effetto equivalente quelle che riservano ai soli prodotti nazionali delle denominazioni che non siano denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza.

54. Questi criteri si potrebbero applicare, mutatis mutandis, ad una convenzione bilaterale come quella di cui trattasi, la quale costituirebbe una misura d'effetto equivalente in quanto vieta l'uso in Francia delle denominazioni di cui trattasi a dei prodotti fabbricati unicamente in Spagna, anche se gli ingredienti usati per produrli provengono solo raramente dalla regione geografica di cui trattasi e l'etichettatura usata informa adeguatamente il consumatore.

55. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 36 del Trattato, il governo del Ragno Unito sostiene che nulla fa pensare che i produttori spagnoli delle merci di cui trattasi siano titolari di diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale, in forza di un brevetto o di un marchio. D'altro canto, le denominazioni di cui trattasi, essendo divenute generiche, non possiedono i requisiti necessari per una deroga a favore delle denominazioni d'origine o delle indicazioni di provenienza. Perciò le restrizioni derivanti dalla convenzione del 1973 non sarebbero giustificate a norma dell'art. 36 del Trattato.

56. Onde risolvere la questione se le restrizioni di cui trattasi possano essere giustificate da «esigenze imperative» attinenti alla lealtà dei negozi commerciali o alla tutela dei consumatori, quali sono state elaborate dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), il governo del Regno Unito ritiene necessario accertare la natura dei prodotti ed il provvedimento adottato per la loro tutela.

57. Il governo del Regno Unito rileva in proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non sono autorizzati a limitare l'uso di una denominazione generica ad una sola varietà nazionale, a detrimento di altre varietà prodotte legalmente in altri Stati membri (sentenze 20 febbraio 1975, Commissione/Germania; 9 dicembre 1981, Commissione/Italia; 26 novembre 1985, Miro, sopra menzionate; 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 1227, e 22 settembre 1988, Deserbais, sopra menzionata). Perciò le restrizioni relative all'uso delle denominazioni di cui trattasi non sarebbero sotto quest'aspetto giustificate.

58. D'altro canto, il divieto totale di uso delle denominazioni di cui trattasi per prodotti diversi da quelli fabbricati in Spagna

non possederebbe il requisito della proporzionalità. Un'adeguata etichettatura potrebbe infatti dare al consumatore la possibilità di scegliere fra il prodotto originale, eventualmente più caro, ed il prodotto d'imitazione (sentenza 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni, Racc. pag. 4285).

59. Inoltre, la sopra menzionata direttiva del Consiglio 79/112 garantirebbe già una sufficiente tutela dei produttori e dei consumatori. La tutela ulteriore e assoluta garantita dalla convenzione del 1973 sarebbe quindi sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, tanto più che sarebbe escluso lo stesso uso di termini quali «maniera», «tipo», «imitazione», ecc.

60. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 34 del Trattato, il governo del Regno Unito sostiene infine che la convenzione franco-spagnola non si applica unicamente alle esportazioni e non può essere considerata un provvedimento nazionale avente lo scopo o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione, in modo da garantire un vantaggio particolare alla produzione nazionale (sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld, Racc. pag. 3409). Perciò l'art. 34 non si può applicare nel caso in esame.

61. Il governo del Regno Unito propone quindi alla Corte di dichiarare che l'art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso vieta ad uno Stato membro di applicare un accordo bilaterale il quale riservi l'uso di una denominazione geografica, che è divenuta una denominazione generica, ai prodotti fabbricati nello Stato membro da cui tale denominazione geografica proviene, e che restrizioni di questo tipo non sono giustificate né in forza della deroga di cui all'art. 36 del Trattato CEE, né, purché vi sia un'etichettatura adeguata, da «esigenze imperative» attinenti alla lealtà dei negozi commerciali e/o alla tutela dei consumatori.

Osservazioni del governo tedesco

62. Il governo tedesco osserva in via preliminare che la presente causa ha considerevole importanza, giacché è la prima volta che la Corte deve pronunziarsi sulla compatibilità col Trattato, in particolare con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci, di accordi bilaterali conclusi fra Stati membri e riguardanti la tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine. La Repubblica federale di Germania ha anch'essa concluso degli accordi analoghi con la Francia nel 1960, con l'Italia nel 1963, con la Grecia nel 1964 e con la Spagna nel 1970, in forza dei quali è vietato l'uso in Germania appunto delle denominazioni «Turrón Alicante» e «Turrón Jijona». D'alto canto, numerosi altri Stati membri avrebbero del pari concluso fra essi o con Paesi terzi trattati analoghi.

63. Il governo tedesco sostiene che finché non vi è normativa comunitaria in materia, com'è appunto il caso nostro, la tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti di cui trattasi è di competenza degli Stati membri, vuoi in forza delle leggi nazionali, vuoi, come nel presente caso, mediante accordi conclusi con altri Stati membri. Esisterebbe tuttavia in questo campo una normativa di massima sul piano comunitario, consistente

nella sopra menzionata direttiva 79/112 e nella direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17). La convenzione franco-spagnola sarebbe compatibile con dette direttive.

64. Ci si può chiedere in primo luogo se la convenzione possa contravvenire all'art. 30 del Trattato, nella misura in cui non riguarda il commercio transfrontaliero.

65. La convenzione è conforme alle disposizioni generali del Trattato. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, una misura non ricade sotto il divieto dell'art. 30 qualora si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati e sia giustificata da motivi di tutela dei consumatori e della lealtà dei negozi. Questi presupposti sussisterebbero nel presente caso.

66. Il divieto di usare le denominazioni di cui è causa per merci di altra origine si applicherebbe senza distinzione alle merci nazionali ed a quelle straniere. Inoltre, dagli stessi termini delle denominazioni di cui trattasi si desumerebbe che si tratta di denominazioni d'origine o d'indicazioni di provenienza, conformi ai criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania, sopra menzionata. I provvedimenti a tutela di esse sarebbero quindi giustificati, secondo la giurisprudenza della Corte, da motivi di tutela dei consumatori e della lealtà dei negozi commerciali.

67. Per quanto riguarda la causa risolta con la sentenza sopra menzionata, il governo tedesco sostiene che non è possibile generalizzare le considerazioni ivi contenute al di là del caso concreto, tenuto conto dello stato attuale del diritto comunitario, e che, anche quando si tratta di denominazioni geografiche «semplici», per le quali non vi è un nesso diretto fra provenienza geografica e qualità o caratteristiche specifiche dei prodotti, si tratta di denominazioni degne di tutela.

68. Il governo tedesco ritiene, in via generale, che dei terzi non residenti sul posto non possono avere un interesse legittimo ad usare la denominazione geografica che non costituisca una denominazione generica o di fantasia. Il contrario porterebbe piuttosto ad ingannare il consumatore e causerebbe una concorrenza sleale a detrimento degli abitanti del luogo (v. la sentenza 13 marzo 1984, causa 16/83, Prantl, sopra menzionata). Nel presente caso, giacché le denominazioni di cui trattasi sono state usate dalle convenute nella causa principale solo dopo l'entrata in vigore della convenzione del 1973, il caso concreto non rientrerebbe nell'ambito delle eccezioni alla tutela delle indicazioni indirette d'origine contemplate dalla sentenza sopra menzionata.

69. Queste considerazioni varrebbero del pari per quanto riguarda il divieto di usare le denominazioni di cui trattasi con indicazioni quali «tipo», «maniera», «imitazione» ecc., giacché il loro uso con siffatte menzioni distintive potrebbe trarre in inganno l'acquirente. Il divieto di usare siffatte aggiunte distintive sarebbe del pari contemplato dalla sopra menzionata proposta di regolamento del Consiglio 21 dicembre 1990.

70. In base a queste considerazioni, il governo tedesco sostiene che il fatto di riservare le denominazioni di cui trattasi ai prodotti spagnoli non costituisce una misura di effetto equivalente vietata dal Trattato.

71. Visto l'atteggiamento assunto sulla prima questione pregiudiziale, il governo federale vorrebbe semplicemente rilevare, a proposito della seconda questione sollevata in via subordinata dal giudice di rinvio, che la tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine rientra nell'ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato e che i provvedimenti relativi a tale tutela sono comunque giustificati da detta disposizione.

Osservazioni della Commissione

72. La Commissione si dichiara in via preliminare d'accordo con la valutazione effettuata dalla Cour d'appel di Montpellier, la quale ha affermato che le disposizioni della convenzione del 1973 non possono prevalere sulle disposizioni contrarie del Trattato. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 marzo 1986, causa 121/85, Conegate, sopra menzionata), infatti, l'art. 234 riguarderebbe unicamente i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni anteriori al Trattato e stipulate da Stati membri con Paesi terzi. Le convenzioni fra Stati membri non potrebbero quindi essere fatte valere per giustificare delle restrizioni nel commercio intracomunitario.

73. La Commissione osserva poi che, nella situazione esaminata dal giudice di rinvio, non vi sono operazioni d'importazione reali o potenziali. L'interpretazione dell'art. 30 non è quindi, a prima vista, atta a fornire al giudice nazionale elementi utili per la soluzione della presente lite.

74. Le norme della convenzione di cui trattasi potrebbero tuttavia avere un'incidenza sugli scambi, giacché si applicherebbero del pari nel caso del prodotto fabbricato in un altro Stato membro e smerciato in Francia. Potrebbe essere quindi utile e conforme alla giurisprudenza della Corte l'esaminare la compatibilità con l'art. 30 dei provvedimenti di tutela delle denominazioni in esame (sentenza 14 luglio 1988, Smanor, sopra menzionata).

75. Richiamandosi alla definizione data dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, sopra menzionata, la Commissione sostiene che la normativa che vieti l'uso di una denominazione di vendita particolare per taluni prodotti provoca, quando si applica a prodotti importati, un ostacolo per l'importazione. Ciò sarebbe stato più volte rilevato dalla Corte a proposito di denominazioni quali «Sekt», «Weinbrand», «aceto», «edam», «birra», «yogurt», «pasta», ecc.

76. La tutela delle denominazioni di cui trattasi, dato che si applica indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, potrebbe non essere in contrasto con l'art.

30, nonostante il suo effetto ostativo, qualora fosse giustificata da esigenze imperative attinenti, in conformità alla giurisprudenza della Corte, alla tutela del consumatore e della lealtà della concorrenza come pure alla tutela della proprietà commerciale, la quale, secondo la Commissione, comprende le due precedenti.

77. Per quanto riguarda la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza, la Commissione si richiama alla precitata sentenza della Corte 20 febbraio 1975, Commissione/Germania, come pure alla propria proposta di regolamento del Consiglio, menzionata sopra.

78. Questa proposta contempla la creazione di un sistema comunitario di tutela per i prodotti agricoli e per le derrate alimentari che fruiscono di un'indicazione geografica tutelata (nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese) o di una denominazione d'origine tutelata, qualora la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprendente dei fattori naturali ed umani.

79. La Commissione ritiene quindi che il divieto di usare le denominazioni di cui trattasi potrebbe essere giustificato unicamente nell'ipotesi in cui i torroni prodotti in queste regioni possiedano delle qualità o una reputazione dovute a fattori naturali od umani specifici dell'ambiente geografico. Ciò avverrebbe, ad esempio, se questi torroni fossero fabbricati con prodotti aventi qualità proprie della zona di produzione o secondo ricette tradizionali che esigessero del personale in possesso di qualifiche o di esperienza particolari. Spetterebbe al giudice nazionale pronunziarsi su tali questioni di fatto.

80. Circa i fatti, la Commissione fa le seguenti precisazioni: la composizione del torrone è disciplinata in Spagna dal regio decreto 14 marzo 1982, n. 1787 (BOE n. 183 del 2.8.1982, pag. 20908), emendato dal regio decreto 21 settembre 1990, n. 1167 (BOE n. 231 del 26.9.1990, pag. 27967), e la notifica del progetto dell'ultimo decreto aveva dato luogo alla formulazione, da parte della Commissione, di un parere in cui si precisava che i criteri di composizione stabiliti per la produzione nazionale non si potevano applicare al torrone importato, qualora questo fosse stato legalmente prodotto e smerciato in un altro Stato membro.

81. D'altro canto, secondo i dati forniti alla Commissione, parrebbe che le denominazioni di cui trattasi non siano riservate in Spagna ai prodotti originari unicamente di questi luoghi e, per il consumatore normalmente informato, il «Turrón de Alicante» designerebbe un torrone duro e quello de Jijona un torrone molle. Se ciò fosse vero, il divieto di usare dette denominazioni sarebbe ingiustificato, e quindi in contrasto con l'art. 30 del Trattato ed il consumatore sarebbe adeguatamente tutelato da un'opportuna etichettatura.

82. La Commissione sostiene che la sopra menzionata direttiva del Consiglio 79/112 può fornire al giudice nazionale elementi di rilievo. Essa conterrebbe disposizioni incondizionate e sufficientemente precise per essere direttamente applicate, per quanto riguarda tanto i prodotti nazionali

tanto quelli importati (sentenza 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot, Racc. pag. 809).

83. Ai fini dell'applicazione di detta direttiva, sarebbe opportuno effettuare una distinzione fra le denominazioni geografiche che sono divenute generiche e quelle che corrispondono a prodotti le cui caratteristiche e qualità sono dovute alla ubicazione geografica della provenienza. Nel caso della denominazione geografica divenuta generica, il suo uso non è atto ad indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto (art. 2 della direttiva) ed il rischio d'errore è eliminato da un'adeguata etichettatura (art. 3).

84. Circa l'applicazione dell'art. 34 del Trattato, la Commissione osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una misura rientra nel campo di applicazione di questa disposizione qualora implichi una restrizione specifica delle correnti d'esportazione ed una differenza di trattamento che garantisca un vantaggio particolare ai prodotti nazionali. La convenzione del 1973 non ha l'oggetto o l'effetto di restringere le esportazioni dei prodotti francesi.

85. La Commissione propone quindi di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:

«1) Gli artt. 30 e 34 non ostano all'applicazione di una normativa che disciplini lo smercio in uno Stato membro di prodotti originari di questo Stato e che non abbiano costituito oggetto d'importazione.

2) Gli artt. 30 e 36, come pure la direttiva 79/112, ostano all'applicazione, ad una merce importata da uno Stato membro, di una normativa che vieti l'uso di un'indicazione geografica qualora questa non corrisponda a qualità, caratteristiche o reputazione dovute all'ambiente geografico comprendente dei fattori naturali od umani specifici dell'ambiente stesso. Qualora sussista il rischio che il consumatore sia indotto in errore circa l'origine effettiva del prodotto, l'etichettatura deve recare l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza».

C. N. Kakouris
giudice relatore